

Art. 22 Foro per le cause ereditarie.

E' competente il giudice del luogo della aperta successione per le cause:

- 1) relative a petizione o divisione di eredità [c.c. 713; c.p.c. 12, 784] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
- 2) relative alla rescissione della divisione [c.c. 763] e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;
- 3) relative a crediti verso il defunto [c.c. 752] o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
- 4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.